

STATUTO

CIRCOLO UNIONE ARNATESE - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA E. CHECCHI 21

Numero REA: VA - 12747

Codice fiscale: 00242590123

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO =A= AL N. 3.030/2065 DI REPERTORIO DEL DOTTOR —
CESARE BORTOLUZZI—

STATUTO

= ART. 1=

DENOMINAZIONE

La società è denominata:

—“CIRCOLO UNIONE ARNATESE - SOCIETA' COOPERATIVA”—

= ART. 2 =

SEDE

La società ha sede in Gallarate.

La società potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

= ART. 3 =

SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa si ispira ai principi di solidarietà e democrazia, ha carattere pacifista e antirazzista, opera per il rispetto dei diritti civili e la tutela dei diritti umani, persegue i suoi obiettivi principalmente attraverso l'attività volontaria dei soci.

La Cooperativa ha scopo mutualistico.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di fruire dei beni e servizi prestati dalla Cooperativa, nello svolgimento dell'oggetto sociale di cui al successivo articolo 5, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Per il raggiungimento dello predetto scopo mutualistico i soci instaurano con la società cooperativa singoli rapporti mutualistici, volti alla fruizione dei beni e servizi prestati da quest'ultima.

Detti rapporti mutualistici tra la società ed i soci potranno essere disciplinati da un Regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521, ult. comma, cod. civ..

La società potrà svolgere la propria attività mutualistica anche nei confronti di terzi.

= ART. 4 =

CLAUSOLA DI MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa, al fine di conservare la sua qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, è tenuta al rispetto dei seguenti limiti:

- non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- ai soci cooperatori che dovessero essere titolari di strumenti finanziari non può essere attribuito un dividendo in misura superiore a due punti in più rispetto al limite massimo del dividendo attribuibile ai soci cooperatori ai sensi del presente articolo;

- durante tutta la durata della società non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

= ART. 5 =

OGGETTO

Al fine del raggiungimento dello scopo mutualistico di cui al precedente

articolo 3, la società potrà svolgere le seguenti attività, costituenti l'oggetto sociale:

- la gestione di attività socio-educative; più in particolare la Cooperativa potrà:

-gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, ecc., con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti a terzi;

- promuovere la tutela dei diritti costituzionalmente sanciti alla salute (art. 32 Cost.) e all'ambiente salubre e non degradato e alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e culturale (art. 9 Cost.), rivolgendo la propria attività a difesa della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, delle persone loro malgrado emarginate ed escluse nonché dei gruppi di popolazione a rischio, promuovendo iniziative sociali, politiche, culturali, tecnico-scientifiche, nonché promuovendo ricorsi all'autorità giudiziaria e costituendosi parte civile nei procedimenti giudiziari, ogni volta che tali diritti siano lesi e violati;

- organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socio-culturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, sportivo, ecc., tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace, del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

Il tutto previo tassativo rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio delle suddette attività.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti i medesimi. Pertanto la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo:

a) aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori diretti a sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, i servizi nel campo della gestione amministrativa, commerciale, organizzativa, e la ristrutturazione degli esercizi commerciali;

b) partecipare ad altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale;

c) partecipare a temporanea gestione di altre cooperative;

d) cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della propria attività commerciale;

e) acquistare o costruire e successivamente gestire beni immobili per gli scopi sociali;

f) partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;

g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

h) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni fiscali e della legge bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

In via secondaria, e quindi in maniera non prevalente, essa potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, nonché finanziarie (non nei confronti del pubblico), solo ove necessarie od utili, in quanto strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque con tassativa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria riservata dalla legge a determinate categorie di soggetti.

= ART. 6 =

DURATA

La cooperativa è duratura sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Detto termine potrà essere prorogato con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

= ART. 7 =

SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. – Fermo quanto disposto dall'art. 2527, comma 2, cod. civ. e fermi gli altri divieti stabiliti dalla legge, possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

E' altresì consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci altresì le imprese individuali e le persone giuridiche, nei limiti in cui la legge lo consenta, il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività mutualistica svolta dalla società.

Non possono essere soci cooperatori coloro che siano già iscritti ad altre cooperative che esplicino attività concorrente.

= ART. 8 =

DISCIPLINA DELL'AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i seguenti elementi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, domicilio/residenza;

- attestazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 7 dello Statuto;

- impegno al versamento della tassa di ammissione, che verrà annualmente determinata dall'organo amministrativo;

- indicazione dell'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, il cui importo dovrà essere almeno pari ad Euro 25,82 (venticinque virgola

ottantadue) e comunque mai superiore ai limiti previsti dalla legge. _____

- la dichiarazione di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. _____

La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria per comprovare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione nella società. _____

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, motivatamente in caso di riezione, entro 60 (sessanta) giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. _____

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto, la delibera contenente l'integrale motivazione, deve essere comunicata all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezza della data di ricezione, entro 8 (otto) giorni dalla data della delibera stessa. Contro la delibera di riezione, l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione proporre motivato reclamo all'assemblea con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezza della data di ricezione indirizzato all'organo amministrativo. L'assemblea delibera nella prima seduta successiva alla ricezione del reclamo. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. _____

Spetta all'assemblea che approva il bilancio determinare, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo che i nuovi soci dovranno versare nel successivo esercizio sociale, precisandone i criteri. _____

_____ = ART. 9 = _____

_____ OBBLIGHI DEI SOCI _____

I soci sono obbligati a versare con le modalità ed i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo: _____

- la quota sociale sottoscritta; _____

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea. _____

I soci si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. È fatto divieto ai soci di eseguire, in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma, anche in proprio o per conto di terzi, prestazioni e/o attività analoghe, complementari o comunque suscettibili di interferenze con quelle della cooperativa, salva espressa autorizzazione da rilasciarsi per iscritto dall'organo amministrativo _____

_____ = ART. 10 = _____

_____ PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI _____ _____ E FINANZIAMENTI _____

Il patrimonio sociale è formato: _____

a) dal CAPITALE SOCIALE, formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, che è variabile e diviso in tante quote quanti sono i soci cooperatori, ciascuna di valore nominale almeno pari ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e comunque mai superiore ai limiti previsti dalla legge; _____

b) dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci ai sensi del precedente art. 8; _____

c) dalla RISERVA LEGALE formata con gli utili e con il valore delle quote _____

eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti.

I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura.

I conferimenti, siano essi in denaro ovvero in natura, devono essere liberati secondo le modalità e nel tempo stabiliti, rispettivamente, dalla delibera assembleare di aumento del capitale sociale a pagamento ovvero dalla delibera dell'organo amministrativo concernente l'ammissione di nuovi soci, di cui all'art. 8 del presente Statuto.

La cooperativa potrà inoltre effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dalla Assemblea sociale.

= ART. 11 =

BILANCIO, UTILI, RISTORNI

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

La relazione del Consiglio di amministrazione deve fornire dati e precise indicazioni circa l'andamento dell'attività della cooperativa nei confronti dei soci e persone non socie. Inoltre deve chiaramente e dettagliatamente evidenziare i criteri adottati nella gestione della società per l'effettivo conseguimento degli scopi statuari.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati:

a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge di volta in volta vigente;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge di volta in volta vigente;

c) per il residuo a riserva statutaria, ferma la facoltà dell'assemblea di deliberare l'assegnazione di detto residuo ai soci cooperatori:

* sotto forma di distribuzione utili, fermo comunque il rispetto del limite stabilito all'art. 4 lettera a) del vigente statuto;

* e/o sotto forma di attribuzione di ristorni, mediante attribuzioni in denaro o mediante aumento gratuito del capitale sociale, in misura proporzionale ai rapporti economici intrattenuti dal singolo socio nei confronti della società, in esecuzione del rapporto sociale.

= ART. 12 =

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le quote sociali non possono essere trasferite a persone fisiche o giuridiche diverse dai soci, se non previa delibera autorizzativa da parte dell'organo amministrativo.

In caso di morte del socio cooperatore, la società non continua con gli eredi: questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della quota di cui era titolare il de cuius, secondo il disposto di cui all'art. 15 del presente statuto.

= ART. 13 =

RECESSO

Il socio cooperatore può recedere dalla società in tutti i casi previsti dalle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative e di società a

responsabilità limitata e nei seguenti casi : _____

- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione; _____
- qualora non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. _____

Il recesso non può essere parziale. _____

Non si danno cause statutarie di recesso. _____

Chiunque si trovi nella condizione di poter esercitare il diritto di recesso ed intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. _____

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. _____

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del recedente. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. _____

L'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e dare comunicazione al socio entro giorni trenta dal momento in cui sia stato adottato il relativo provvedimento. _____

Contro il disconoscimento del recesso l'interessato può entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso al collegio arbitrale nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 24. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. _____

Il recesso determina lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e società a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. _____

_____ = ART. 14 = _____

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio potrà aver luogo nei seguenti casi: _____

- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa; _____
- che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; _____
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; _____
- qualora eserciti per conto proprio o altrui un'attività d'impresa identica, affine o concorrente rispetto a quella esercitata dalla cooperativa; _____
- qualora assuma la qualità di socio in altre società che esplichino attività concorrente; _____
- ove senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate; _____
- qualora in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa e al decoro della stessa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli; _____
- negli altri casi elencati dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ.. _____

L'esclusione deve risultare da delibera dell'Assemblea dei soci. _____

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computato il voto del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Contro la delibera di esclusione l'interessato può entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso al collegio arbitrale, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 24.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

L'esclusione determina lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e società a decorrere dalla delibera di esclusione.

= ART. 15 =

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota posseduta.

La liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale di cui al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento e non potrà comunque essere superiore al valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta.

La liquidazione della quota, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione in società del socio, ai sensi e nei limiti di cui all' art. 2535, comma 2, ultima frase, cod. civ. In assenza di perdite, il socio avrà diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale della quota sottoscritta, oltre all'eventuale sovrapprezzo.

Il rimborso di cui sopra dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

= ART. 16 =

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare.

Le materie loro riservate sono quelle enumerate dall'art. 2479 - secondo comma - cod. civ ed ogni altra materia prevista dal presente Statuto.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ha diritto di partecipare alle decisioni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

= ART. 17 =

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inattività o assenza, da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere indicato il nome del delegato.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o

distanti e audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci e in particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare, trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali potranno affluire gli intervenuti.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nel caso di cui all'art. 2479 bis - ultimo comma - cod. civ., gli amministratori e i sindaci, questi ultimi se nominati, si intendono informati, quando sia loro data comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dall'art. 2364 cod. civ.

In prima convocazione, qualunque sia l'oggetto della discussione, l'assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, qualunque sia l'oggetto della discussione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti. — Per quanto qui non disposto si applicano gli artt. 2479 bis e 2375 primo e secondo comma del cod. civ. —

— = 18 = —

— AMMINISTRAZIONE —

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, che durano in carica per il periodo indicato dall'articolo 2383, comma 2, Codice Civile. All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono tuttavia essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori-persone giuridiche, nei limiti in cui queste possano

assumere, secondo legge, la veste di socio della cooperativa. _____

Si applica l'art. 2382 Codice Civile. _____

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. _____

Si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile, salva espressa autorizzazione da concedersi di volta in volta dall'Assemblea dei Soci su richiesta dell'amministratore interessato. _____

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito. _____

_____ = ART. 19 = _____

_____ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge. _____

Il Consiglio, qualora non vi abbiano già provveduto direttamente i soci in sede di nomina dei membri del Consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed un segretario. Quest'ultimo può anche essere estraneo. _____

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. _____

L'amministratore che rinuncia all'ufficio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale se eletto. _____

Se per dimissioni, o per altre cause, viene a mancare la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli amministratori in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. _____

Gli amministratori o l'amministratore rimasti in carica, dovranno entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci, a prendersi mediante delibera assembleare la nomina di un nuovo organo amministrativo. _____

Il Consiglio delibera in riunione collegiale. _____

Esso si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se eletto. _____

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/video conferenza a condizioni che: _____

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; _____

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; _____

- sia consentito agli intervenuti di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare, trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. _____

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale redatto dal Presidente e dal Segretario, che dovrà, senza indugio, essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso scritto di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento spedita almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; esso delibera a maggioranza assoluta.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio può nominare Direttori Generali e Procuratori ex art. 2209 cod. civ. (determinandone le attribuzioni gestorie, i poteri di rappresentanza e retribuzioni); può altresì nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati fissandone i poteri fra quelli di competenza e le retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio può infine nominare procuratori ad negotia (per determinati atti o categorie di atti) e procuratori speciali.

Non sono in alcun modo delegabili e sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine alle materie di cui agli artt. 2475, comma 5, 2544, comma 1 e 2381, comma 4 Cod. Civ.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze anche giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Agli Amministratori Delegati compete (nei limiti dei poteri delegati e con le modalità di firma previste nella delibera di delega) la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società compete altresì ai Direttori e ai Procuratori nominati ex art. 2209 cod. civ., nei limiti dei poteri gestori loro affidati e con le modalità di firma previste nella delibera di nomina.

Le cariche di Presidente e Consigliere Delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che versi in riguardo alla deliberazione a prendersi in conflitto di interessi con la società, deve astenersi dalla relativa votazione.

Il consigliere delegato che versi in riguardo a decisioni a prendersi, in conflitto di interessi con la società, deve rimettere la decisione relativa al Consiglio di Amministrazione fermo il suo obbligo di astensione.

=ART. 20 =

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci con decisione a prendersi mediante delibera assembleare

possono inoltre assegnare loro un'indennità annuale da corrispondersi secondo le modalità e con la periodicità determinate dall'assemblea stessa.—
E' data facoltà alla società di corresponsione agli amministratori di un'indennità di fine mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.—

—= ART. 21 =—

—ORGANO DI CONTROLLO—

L'Assemblea dei soci, solo ove ricorra obbligo per legge, elegge l'Organo di Controllo secondo quanto disposto dall'art. 2477 codice civile.—

Detto organo sarà nominato e funzionerà ai sensi di legge.—

—=ART. 22=—

—SCIoglimento

Non si danno cause di scioglimento oltre a quelle enunciate negli artt. 2484, comma 1, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), e 2545-*duodecies* cod. civ. e alle altre previste dalla legge.—

Nel caso previsto dal n. 6 - primo comma - dell'art. 2484 cod. civ. la società si scioglie per decisione dei soci mediante delibera assembleare presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.—

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 5 nel primo comma dell'art. 2484 Codice Civile, gli amministratori debbono, entro trenta giorni dall'accertamento di una causa di scioglimento, provvedere per gli adempimenti pubblicitari di cui al terzo comma del menzionato art. 2484 C.C., nonché a convocare l'assemblea per decidere in ordine a quanto disposto all'art. 2487 primo comma lettere a), b) e c) cod. civ., sempre che tale decisione non sia stata presa in sede assembleare nei casi di cui all'art. 2484 primo comma numeri 2, e 6.—

Ai sensi dell' art. 2514, comma 1, lett. d), cod. civ. e dell'art. 4 del presente Statuto, l'attivo residuo al termine della fase di liquidazione dovrà essere interamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.—

Si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII, Titolo V, Libro V Codice Civile.—

—= ART. 23 =—

—ELEZIONE DI DOMICILIO, LUOGO DELLE COMUNICAZIONI—

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società hanno domicilio eletto nel luogo dell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli amministratori. I soci ammessi dopo la costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli amministratori. Gli amministratori annotano senza indugio nel Libro Soci le comunicazioni di variazione di domicilio.—

Tutte le controversie e le contestazioni di qualsiasi genere, le quali avessero a sorgere fra i soci, fra i soci e la società o gli amministratori o i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione del contratto societario o del presente statuto, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, che le parti non siano in grado di risolvere in via amichevole, dovranno essere oggetto, quale condizione di procedibilità, di un tentativo di conciliazione avanti ad un Organismo abilitato a svolgere

l'attività di mediazione di cui al D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, sue successive, modifiche, integrazioni, sostituzioni e richiami, regolarmente iscritto nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo la procedura ed i termini di cui al citato D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, sue successive, modifiche, integrazioni, sostituzioni e richiami.

Qualora la composizione della controversia tramite il procedimento di mediazione di cui al precedente comma non desse esito positivo, la controversia, qualora sia compromettibile in arbitri, sarà definitivamente risolta "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, sentite le parti, da tre arbitratori amichevoli compositori nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, su istanza anche di una sola delle parti in contrasto.

La sede dell'arbitrato dovrà essere fissata in Italia, gli arbitratori applicheranno il diritto italiano.

La decisione degli arbitratori sarà finale e vincolante per le parti.

= ART. 24 =

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie e le contestazioni di qualsiasi genere, le quali avessero a sorgere fra i soci, fra i soci e la società o gli amministratori o i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione del contratto societario o del presente statuto, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, che le parti non siano in grado di risolvere in via amichevole, dovranno essere oggetto, quale condizione di procedibilità, di un tentativo di conciliazione avanti ad un Organismo abilitato a svolgere l'attività di mediazione di cui al D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, sue successive, modifiche, integrazioni, sostituzioni e richiami, regolarmente iscritto nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo la procedura ed i termini di cui al citato D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, sue successive, modifiche, integrazioni, sostituzioni e richiami.

Qualora la composizione della controversia tramite il procedimento di mediazione di cui al precedente comma non desse esito positivo, la controversia, qualora sia compromettibile in arbitri, sarà definitivamente risolta "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, sentite le parti, da tre arbitratori amichevoli compositori nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, su istanza anche di una sola delle parti in contrasto.

La sede dell'arbitrato dovrà essere fissata in Italia, gli arbitratori applicheranno il diritto italiano.

La decisione degli arbitratori sarà finale e vincolante per le parti.

= ART. 25 =

— DISPOSIZIONE DI RINVIO EX ART. 2519, COMMA 2, COD. CIV. —

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative ed alla legislazione speciale in tema di cooperative di consumo.

Qualora queste nulla dovessero disporre, ai sensi dell'art. 2519, comma 2, cod. civ., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata.

Qualora anche queste ultime nulla dovessero disporre, in via residuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dettate in materia di società per azioni.

Luca Alberto Bedotti